

Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale

Ente	Comune di Ercolano
Oggetto	Protocollo misure di contenimento COVID-19
Elaborato da	Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
Rev.	1
Data	09/09/2020
Destinatari	DdL Datori di Lavoro, RRLSS

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Premessa

In relazione all'evoluzione dell'epidemia da Covid-19 diffusa su tutto il territorio nazionale si rende necessario un aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione già elaborate ed attuate nelle prime fasi dello sviluppo della pandemia.

In particolare si fa riferimento alle più recenti disposizioni normative tese al graduale ripristino delle attività lavorative non più intese soltanto come indifferibili ed urgenti.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la legge n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto "Rilancio"), recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Al suo interno, l'articolo 2631 prevede significative novità approvate nel corso del procedimento di conversione. Attraverso tale disposizione, da un lato, viene richiesto alle amministrazioni pubbliche di adeguare l'operatività di tutti gli uffici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, e, dall'altro, di organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (cosiddetto "Cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.

Infatti, dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione, viene superata, attraverso il meccanismo della deroga, la previsione dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del richiamato decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che limitava, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, la presenza, negli uffici pubblici, alle sole attività indifferibili e urgenti. La disposizione in esame consente quindi alle amministrazioni di prevedere il rientro in servizio anche del personale fino ad oggi non adibito a queste ultime.

Pertanto si rende necessario che le amministrazioni diano corso ad un processo di analisi e di individuazione di misure di gestione del rischio, attraverso un modello idoneo a garantire le più

opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale.

Nell'ottica di tali finalità il **24 luglio 2020** è stato sottoscritto il **Protocollo d'intesa tra il Ministro Pubblica Amministrazione e le OO.SS. (Protocollo quadro "Rientro in sicurezza")** che indirizza la stessa Pubblica Amministrazione ad intraprendere per i propri dipendenti specifiche misure di sicurezza al fine di limitare e contrastare la diffusione del virus.

Termini e definizioni

Luoghi di lavoro (ex art. 62 D.Lgs. 81/08)

Luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

COVID-19 (definizione OMS)

E' il coronavirus responsabile dell'attuale pandemia, denominato SARS-CoV-2 dall'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che causa una malattia caratterizzata da febbre, tosse e disturbi respiratori.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) lo ha definito "COVID-19" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per *disease* e "19" indica l'anno in cui si è manifestato).

Agente biologico (ex art. 267 D.Lgs. 81/08)

Qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Microrganismo (ex art. 267 D.Lgs. 81/08)

Qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico.

Caso sospetto di COVID-19 (ex Circolare Ministero della Salute del 09/03/2020 n. 7922)

1. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale durante i 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi; oppure
2. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi; oppure
3. Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria) e che richieda il ricovero ospedaliero (SARI) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica. Nell'ambito dell'assistenza primaria o nel pronto soccorso ospedaliero, tutti i pazienti con sintomatologia

di infezione respiratoria acuta devono essere considerati casi sospetti se in quell'area o nel Paese è stata segnalata trasmissione locale.

Caso Probabile (ex Circolare Ministero della Salute del 09/03/2020 n. 7922)

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus

Caso Confermato (ex Circolare Ministero della Salute del 09/03/2020 n. 7922)

Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio di riferimento nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori Regionali di Riferimento che rispondono ai criteri indicati in allegato 3 (Circolare 9 marzo 2020), indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici”.

Contatto stretto (ex Circolare Ministero della Salute del 09/03/2020 n. 7922)

Il contatto stretto di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.

La valutazione del rischio biologico

Il D.Lgs. 81/08 prescrive all'art. 17 che il datore di lavoro provveda alla valutazione di tutti i rischi ed alla conseguente elaborazione di apposito documento (DVR). Questo documento è redatto con apposito riferimento agli agenti biologici (tra cui il Sars-Cov-2) ma, mentre avviene l'elaborazione

della valutazione dei rischi e la formalizzazione del DVR, non sono ancora completamente noti gli elementi essenziali che riguardano tale agente biologico.

Di norma il rischio biologico è classificato come:

- a) deliberato;
- b) potenziale.

Il primo caso si presenta quando una specifica attività prevede l'uso deliberato di agenti biologici (per es. il caso di laboratori, strutture sanitarie etc.), il secondo caso invece si presenta quando l'esposizione ad agenti biologici è potenziale ma imprevedibile.

La differenza sostanziale tra il caso a) ed il caso b) consiste, in termini di valutazione del rischio, nel fatto che il rischio deliberato può essere "quantificato" mentre del rischio potenziale non se ne può fare una quantificazione attendibile e significativa e pertanto ci si concentra su una valutazione di tipo "quali-quantitativa".

Il rischio biologico da Covid-19 nei luoghi di lavoro con attività assimilabili alla Pubblica Amministrazione appartiene sicuramente al caso b).

L'ottica di emanazione dei vari protocolli nazionali che si sono susseguiti sin dai primi mesi del 2020 rientra proprio nella logica di fornire le minime misure di prevenzione e protezione in tutti quei contesti che per la prima volta si sono trovati a gestire un rischio di natura biologica *non deliberato*. Si sottolinea inoltre che la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro prevede l'attuazione di misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 15 del D.Lgs. 81/08) tra cui: *"l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; la sostituzione di ciò che è pericoloso da ciò che non lo è, o è meno pericoloso; la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale"*.

Il datore di lavoro pertanto, con la collaborazione del RSPP, del Medico Competente e la partecipazione attiva degli RR.LL.SS. si impegna all'applicazione delle misure di contenimento previste nel Protocollo d'Intesa del 24 luglio sottoscritto tra il Ministro Pubblica Amministrazione e le OO.SS.

Applicazione del Protocollo

1. Partecipazione e collaborazione

È garantita ed assicurata la partecipazione del Servizio di Prevenzione e Protezione (ed in particolare nelle figure del RSPP e Medico Competente) nelle decisioni previste all'interno del presente protocollo ed il coinvolgimento del RLS.

Il presente documento viene infatti elaborato, approvato e sottoscritto da tutti i soggetti della sicurezza coinvolti.

In particolare:

- vengono condivise e concordate le misure di prevenzione contenute nell'ottica della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dell'utenza;

- vengono gestiti i casi di sospetta sintomatologia attraverso il coinvolgimento del Medico Competente e nel rispetto delle procedure previste per l'eventuale isolamento del soggetto interessato;
- è prevista, in parallelo con l'ordinaria attività di sorveglianza sanitaria, anche quella eccezionale di cui all'articolo 83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. A tale scopo il Medico Competente ha già elaborato la "*Procedura di reinserimento di lavoratori con pregressa infezione da Covid-19*", "*Procedura per la tutela dei lavoratori fragili*" e la "*Procedura operativa per le visite mediche*". Le procedure citate si riportano in allegato al presente documento;
- viene incoraggiato un capillare controllo operativo del rispetto delle misure da attuare in tutti i luoghi di lavoro del Comune di Ercolano, attraverso l'individuazione di figure preposte o per ruolo gerarchico ricoperto all'interno dell'organizzazione lavorativa o per esplicita individuazione da parte del datore di lavoro. A tale scopo è proposto un modello personalizzabile ad ogni specifico caso per l'individuazione di un "preposto covid" allegata al presente documento. L'Ente delega un numero congruo di lavoratori al fine di sorvegliare e vigilare sul rispetto di tutto quanto descritto nel presente documento. La delega è firmata dal lavoratore per accettazione. Il ruolo, se pur non definito e formalizzato a mezzo di delega, resta automaticamente assegnato ai Preposti ai sensi del D.Lgs. 81/08.

La collaborazione e l'informazione reciproca tra i diversi soggetti della sicurezza è attivata ogni qualvolta si rende necessario un aggiornamento del presente protocollo ed in tutti i casi particolari che possono presentarsi sui luoghi di lavoro inerenti il rischio biologico Covid-19.

2. Formazione, informazione e incontri

Ai lavoratori dell'Ente viene data ampia diffusione delle procedure e misure contenute nel presente documento. In particolare l'informazione può avvenire attraverso avvisi in bacheca, cartellonistica, distribuzione di opuscoli, circolari, disposizioni e specifici incontri di settore per la definizione delle procedure operative nel rispetto delle misure anticontagio. Allegato al presente documento è stato elaborato uno specifico opuscolo da destinare ai lavoratori.

La formazione dei lavoratori deve avvenire sempre nel rispetto delle misure di prevenzione favorendo ove possibile la metodologia a distanza o in alternativa la formazione in presenza nel rispetto del distanziamento e di tutte le procedure di igiene e sanificazione.

Per le riunioni è preferita la modalità telematica laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

Se le riunioni fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, è ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, è garantito il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

3. Dispositivi di protezione

L'Amministrazione si impegna a fornire ai lavoratori che condividono spazi con altri ed in impossibilità di mantenere la distanza minima di 1 metro, mascherine chirurgiche in quantità sufficiente in relazione alle specifiche attività.

Per i lavoratori che operano a contatto con il pubblico possono essere previste barriere separatorie e/o visiere (in aggiunta ai dispositivi di protezione individuale) che dopo ogni uso devono essere accuratamente pulite e disinfettate dall'utilizzatore.

Sui luoghi con presenza di pubblico deve essere fatto rispettare l'obbligo da parte dell'utente della mascherina personale. Tale obbligo deve essere segnalato mediante appositi avvisi e cartellonistica.

4. Accesso ai luoghi

Agli ingressi di ciascuna struttura deve essere rilevata la temperatura corporea sia del personale interno che degli utenti/visitatori/manutentori/esterni o mediante thermoscanner o apparecchiature che garantiscono il distanziamento, tipo termometro ad infrarosso. A tale scopo, negli edifici dove sono presenti più ingressi, è necessario presidiare tutti gli accessi o ridurli in numero per agevolare e garantire sempre il controllo di chiunque acceda.

Se è necessario incrementare il numero degli operatori per la rilevazione della temperatura, l'Ente può anche ricorrere, nei limiti delle risorse a legislazione vigente, a convenzioni stipulate con associazioni di volontariato.

La rilevazione della temperatura non deve essere annotata, ma qualora l'operatore rilevasse un valore superiore a 37,5 °C deve interdire l'ingresso ed eventualmente comunicare al suo superiore/responsabile del caso.

L'accesso di esterni avverrà secondo percorsi e tempistiche predefinite, sempre nel rispetto del distanziamento. Deve essere garantito il controllo interno sul rispetto delle procedure di sicurezza stabilite dall'Amministrazione nei confronti degli esterni. Tale controllo può essere espletato anche dal preposto covid.

Negli uffici e nei locali dove in cui si erogano servizi in presenza per l'utenza e dove può crearsi assembramento di persone, è incentivata l'interlocuzione programmata anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza.

5. Gestione dei casi

Nel caso in cui una persona presente in sede sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse o raffreddore, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale o Datore di Lavoro, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei locali, l'Ente procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'Ente collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in sede che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'Ente potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Al lavoratore dovrà essere

interdetto l'accesso ai luoghi di lavoro fino al termine delle indagini ed alla negativizzazione del tampone.

Il lavoratore che manifesta a casa sintomi assimilabili a quelli del Covid-19, non deve recarsi al lavoro, deve avvisare l'ufficio competente ed il suo responsabile e contattare immediatamente il proprio medico curante per seguire tutte le indicazioni del caso.

Il rientro a lavoro può avvenire solo a condizione di accertato stato di negatività al virus, seguendo sempre le disposizioni dell'Autorità Sanitaria ed allertando il Medico Competente.

6. Organizzazione

L'Ente rende l'orario di lavoro più flessibile con riferimento in particolare a quello relativo ai servizi erogati al pubblico e quello proprio interno.

Per prevenire possibili aggregazioni ed affollamenti derivanti dai flussi simultanei e facilitare il distanziamento interpersonale possono essere riconsiderate le fasce di entrata e di uscita, anche in riferimento agli specifici CCNL ed al lavoro agile.

Nelle more di una definizione contrattuale specifica del rapporto di lavoro agile, l'Ente attiva il confronto con i soggetti sindacali ai sensi della disciplina contrattuale vigente, al fine di contemperare l'esigenza di pieno riavvio delle attività amministrative e dell'erogazione dei servizi all'utenza, con la necessità di fronteggiare le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica e all'evolversi del suo contesto, anche prevedendo la coerente applicazione degli istituti del rapporto di lavoro previsti dai CCNL vigenti alle attività di lavoro svolte in forma agile.

Tali confronti possono essere previsti anche nel caso in cui, a causa di conclamate fragilità di lavoratori, debbano essere riprogettate sia le postazioni di lavoro che gli orari di svolgimento delle attività.

7. Accesso esterni

Per l'accesso di fornitori esterni e ditte che permangono sui luoghi di lavoro in maniera stabile occorre individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici/aree coinvolte.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare ove possibile servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

Va ridotto o quantomeno regolamentato, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole dell'Ente e di quelle riportate nel presente documento.

Le norme del presente documento si estendono pertanto alle aziende in appalto presenti sui luoghi di lavoro, per quello che attiene strettamente alle competenze dell'Ente.

Qualora un lavoratore di una ditta esterna mostri all'interno dei luoghi sintomi assimilabili a quelli del Covid, si seguono le stesse procedure adottate per i lavoratori interni, quali l'isolamento temporaneo, l'allertamento dell'Autorità Sanitaria e del Responsabile della ditta.

8. Attività sul territorio

Per i lavoratori che effettuano attività sul territorio quali consegne, ritiri ed accessi in luoghi di diversa competenza è necessario adottare le seguenti misure di prevenzione:

- Utilizzo di mascherina tipo chirurgico;
- Evitare ove possibile l'ingresso all'interno dei luoghi e sostare all'esterno;
- Se si tratta di consegna o ricezione di materiali, evitare il contatto diretto con il mittente/destinatario;
- Mantenere sempre la distanza minima di 1 metro;
- Se possibile, evitare di scendere dal mezzo.
- Utilizzare gel disinfettante per le mani prima e dopo la commissione;
- Impedire lo svolgimento dell'attività in caso di sintomi affini a quelli del Covid;
- Tracciare su apposito registro giornaliero i contatti e i luoghi frequentati per le attività, conservando tale registro per almeno 14 giorni.

9. Pulizia e sanificazione

L'Ente assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Pur non esistendo una precisa disposizione di legge, la periodicità è legata a 3 fattori: la tipologia di attività svolta nei luoghi di lavoro, l'affollamento e la presenza di utenti.

In base a questi criteri nei luoghi ad alta frequentazione la periodicità si intende trimestrale, per tutti gli altri invece può arrivare a 5 mesi.

Tuttavia resta inteso che la prima sanificazione approfondita debba esplicitarsi alla riapertura di un luogo (precedentemente chiuso) ed ogni qualvolta in un luogo venga accertata la presenza di un caso Covid.

I luoghi di lavoro sono quotidianamente sottoposti a pulizia ed igiene accurata con particolare riferimento alle postazioni individuali di lavoro, ai servizi igienici, agli spazi comuni e alle attrezzature di uso collettivo.

Nel caso di presenza di una persona affetta da Covid-19 all'interno dei locali dell'amministrazione, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della salute, nonché alla loro ventilazione.

Nel caso di passaggio ed accesso di un caso sospetto o confermato si dovrà procedere all'accurata pulizia e sanificazione del percorso "sporco" attraversato con adeguata areazione dei locali interessati.

Pulizia di ambienti non sanitari (circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute)

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

E' garantita la pulizia a fine turno/orario di lavoro e la sanificazione di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia in tutte le altre postazioni di lavoro fisse.

L'Ente assicura la periodica sanificazione degli impianti di condizionamento dell'aria. Tale attività sarà registrata con appositi verbali di avvenuta sanificazione da parte della ditta incaricata.

Nei luoghi di lavoro deve essere assicurato un adeguato e costante ricambio d'aria ed a tal proposito il personale sarà sensibilizzato all'autoregolazione e gestione di ricambi d'aria all'interno delle proprie aree di pertinenza. Tale informazione è contenuta anche nell'opuscolo informativo fornito ai lavoratori.

Viene sensibilizzata ed incentivata sui luoghi di lavoro la frequente igiene delle mani attraverso:

- 1) L'apposizione nei punti significativi (come per esempio servizi igienici ed aree comuni) di apposita cartellonistica;
- 2) La distribuzione di soluzioni di gel igienizzante o sulle postazioni di lavoro (dispenser mobili o personali) o nei luoghi comuni (dispenser fissi). Particolare attenzione è data alla disponibilità, nei pressi di entrate ed uscite posto che le porte e le maniglie sono fonti di potenziale contagio;
- 3) Segnalazione tempestiva di esaurimento prodotti di consumo e dotazione di scorte necessarie a sopperire tempestivamente alle carenze temporanee (anche da parte del preposto covid).

Per gli spazi comuni, comprese le attività di ristoro, le mense e le aree fumatori, sono favorite le misure di fruizione alternata, anche limitando i tempi di permanenza all'interno degli stessi e, ove non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale, assicurando l'utilizzo di mascherine e

favorendo la ventilazione continua dei locali. Apposizione allo scopo di cartellonistica informativa all'esterno di tali locali.

Particolare attenzione è posta nella sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

È garantita inoltre la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei distributori di bevande e snack (laddove presenti).

Per le vetture di servizio ad utilizzo del personale occorre procedere alla disinfezione e pulizia ad ogni cambio utilizzatore ed al termine del turno di lavoro. Una misura ulteriore di prevenzione può essere l'eventuale assegnazione individuale di una vettura/mezzo.

10. Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.

Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia connessa al Covid.

La sorveglianza sanitaria periodica non è interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e il RLS.

Il medico competente segnala all'Ente situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'Ente provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Le visite preventive, a richiesta (se il lavoratore sta ancora lavorando) e da rientro da malattia (qualora ne sia previsto il rientro a lavoro) sono garantite.

Si riportano di seguito ulteriori possibili considerazioni che potrebbero supportare il medico nelle proprie valutazioni.

- Incrementare, nell'ambito dell'organizzazione presso la quale viene prestata la propria opera, l'attività di collaborazione (anche servendosi dei collegamenti informatici) con le altre figure aziendali della prevenzione e di informazione, con particolare riferimento alla necessità di adempiere a quanto previsto dalla Autorità sanitarie, di osservare con rigore le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria (igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie). Tale collaborazione potrà avvenire anche in modalità da remoto.
- Nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria, attenersi rigorosamente alle misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria (compresa la regolamentazione dell'accesso alle sale d'aspetto), nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la pulizia e la sanificazione periodica degli ambienti previste dalle circolari ministeriali (in particolare, circolare n. 05443-22/02/2020).

A tal proposito, per l'effettuazione delle visite mediche e degli accertamenti integrativi, si raccomanda, al fine di assicurare la corretta igiene dei locali, di utilizzare prioritariamente

ambulatori medici, infermerie o stanze dedicate collocate all'interno della sede e unità mobili (se disponibili e se attrezzate per garantire un adeguato distanziamento tra i presenti, nel rispetto del " criterio di distanza *droplet* ", fatto salvo il tempo strettamente necessario per l'esame obiettivo), ricorrendo ai locali messi a disposizione dall'Ente solo se tale soluzione risulta funzionale a limitare al minimo indispensabile lo spostamento dei lavoratori sul territorio; questi ultimi dovranno comunque avere caratteristiche tali da permettere l'applicazione di tutte le previste misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria.

- Nell'eventualità di un previsto contatto con un caso sospetto di COVID-19, il Medico Competente indossa i DPI adeguati, consistenti in dispositivi di protezione delle vie respiratorie, protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti; tuttavia, considerate le misure di contenimento e il sistema di sorveglianza epidemiologica messi in atto, si ritiene che tale scenario costituisca una eventualità residuale. A contatto con tutti gli altri utenti, indossare dispositivi per la protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica) e guanti.
- Al soggetto che dovesse presentarsi alla visita medica con febbre o sintomi respiratori anche lievi deve essere fornita e fatta indossare una mascherina chirurgica (ove possibile), assicurandosi altresì che, nell'attesa della visita, il soggetto rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri utenti. In assenza di altre problematiche cliniche, il soggetto può essere inviato al proprio domicilio, con la raccomandazione di limitare al minimo i contatti stretti, di osservare le precauzioni igieniche sopra precisate e di contattare tempestivamente il proprio Medico di Medicina Generale (o il Servizio di Continuità Assistenziale), o, in caso di sintomi gravi, direttamente il 118. Inoltre, al fine di rintracciare i possibili contatti, devono essere raccolte e conservate le informazioni relative ai soggetti che hanno soggiornato nei medesimi locali (nome, cognome, indirizzo, numero telefonico), da mettere a disposizione delle strutture preposte (Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente).
- Nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria, si ritiene utile differire in ogni caso l'effettuazione delle prove di funzionalità respiratoria, o comunque di procedure che generano aerosol (per es. alcol test con etilometro), se previste nel programma degli accertamenti sanitari periodici ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, a meno che queste non siano assolutamente necessarie per l'espressione del giudizio di idoneità. In questo caso devono essere comunque garantite le procedure di sanificazione dello spirometro durante il suo utilizzo.

11. Monitoraggio

Al fine di promuovere l'effettiva applicazione del presente protocollo ed allo scopo di apportare tempestivamente le opportune modifiche anche in relazione all'evoluzione epidemiologica nazionale e territoriale, è attivato un periodico monitoraggio e controllo.

In particolare il Datore di Lavoro, attraverso l'ausilio dei preposti individuati allo scopo, renderà periodicamente sull'attuazione delle misure intraprese e su eventuali criticità che possono essersi presentate sui luoghi di lavoro.

Di tale rendicontazione sarà messo a conoscenza il RSPP, medico Competente ed il RLS per l'attivazione delle successive azioni di ricalibrazione delle misure di prevenzione e protezione.

Gli incontri periodici tra i suddetti soggetti della sicurezza potranno avvenire, come già chiarito, in presenza o tramite call conference (a distanza) adottando qualsiasi strumento ritenuto più idoneo allo scopo.

Per l'eventuale delega del Preposto Covid è prevista l'accettazione dell'incaricato solo in caso di prima nomina; nei casi in cui la nomina sia già avvenuta ai sensi del D.Lgs. 81/08 è sufficiente il conferimento.

Aggiornamenti e note conclusive

Ogni singolo protocollo adottato nell'Ente assicura efficacia se viene correttamente applicato ed aggiornato. Il presente documento è periodicamente aggiornato sulla base delle disposizioni normative nuove e che faranno seguito all'evoluzione dello stato di diffusione del virus ed in base ad eventuali modifiche organizzative relative alle attività dell'Ente.

Inoltre sono favorite le intese tra organizzazioni datoriali e sindacali anche al fine di proporre ed adottare ulteriori misure rispetto a quelle già indicate in precedenza.

Il presente documento, che costituisce una integrazione al DVR Documento di Valutazione dei Rischi preesistente, è firmato per accettazione ed approvazione da tutti i soggetti di seguito specificati.

Allegati

- Modello di individuazione "preposto covid"
- Opuscolo informativo per i lavoratori
- Procedura di reinserimento di lavoratori con pregressa infezione da Covid-19
- Procedura per la tutela dei lavoratori fragili
- Procedura operativa per le visite mediche

Firme

Datore di Lavoro Avv. Ferdinando Guarracino	
Datore di Lavoro Dott. Francesco Zenti	
Datore di Lavoro Avv. Giuseppe Sciscioli	
Datore di Lavoro Arch. Olimpio Di Martino	
Datore di Lavoro Dott.ssa Paola Tallarino	

Datore di Lavoro Arch. Franco Leone	
RSPP Ing. Marcello Liguori	<i>Marcello Liguori</i>
Medico Competente Dott.ssa Sonia Maddaloni	<i>Sonia Maddaloni</i>
RLS Simeone Antonio	
RLS Matarese Carmen	

ALLEGATI

INDIVIDUAZIONE PREPOSTO COVID-19

Egr. Sig.

....., / /

Il sottoscritto in qualità di **Datore di Lavoro** de
....., in funzione della posizione
organizzativa a Lei assegnata individua nella sua figura la funzione di

**PREPOSTO PER LA SORVEGLIANZA DEL RISPETTO DELLE PROCEDURE DI
CONTENIMENTO PER LA DIFFUSIONE DEL COVID-19**

Con l'occasione Le rammentiamo che dovrà svolgere le seguenti attività:

- a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare il rispetto di quanto stabilito nelle procedure dell'Ente in materia di prevenzione da contagio del Coronavirus;
- c) Segnalare eventuali inosservanze al dirigente o al Datore di Lavoro;
- d) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Si fornisce al preposto copia del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli

Comune di Ercolano

ambienti di lavoro" elaborato dal Datore di lavoro in collaborazione con il RSPP,
Medico Competente e con la partecipazione del RLS.

<i>Per accettazione: Il Preposto</i>	<i>Il Datore di Lavoro</i>
--------------------------------------	----------------------------

MODELLO



OPUSCOLO INFORMATIVO PER I LAVORATORI

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

Sintomi

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

- I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un



breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:

- naso che cola
- mal di testa
- tosse
- gola infiammata
- febbre
- una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.

Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutando;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo



coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

Prevenzione

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:

Proteggi te stesso

Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo). In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che forniscono assistenza.

E' raccomandato l'utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in luoghi con possibili assembramenti o laddove non sia possibile mantenere la distanza minima di 1 metro.

Resta fermo l'obbligo di utilizzo di mascherina nei luoghi chiusi con potenziale presenza di altre persone.



Proteggi gli altri

- Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito interno/fazzoletto);
- Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l'uso;
- Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.

Negli ambienti di lavoro

Se lavori in luoghi interni accertati di garantire sempre un frequente ricambio d'aria, soprattutto se dovrai permanere in tali ambienti per diverse ore.

Cosa posso fare per proteggermi?

Mantieniti informato sulla diffusione dell'epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adotta le seguenti misure di protezione personale:

- lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle tue mani
- mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata
- evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria.
- se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente all'estero o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dall'estero e affetta da malattia respiratoria segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute. Ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste. Se hai sintomi lievi, rimani a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani).



- Per quanto sia difficile, per quanto sia uno sforzo, evita situazioni di aggregazione, sia sul lavoro (macchinetta del caffè o altre situazioni di pausa collettiva) sia fuori dal lavoro (cinema, stadio, museo, teatro ecc.), almeno fino a quando l'emergenza in Italia non sarà rientrata.

Raccomandazioni per tutti i lavoratori

➤ **Modalità di accesso alla sede di lavoro: controlli all'ingresso**

Il personale, prima di entrare nella sede di lavoro **sarà** sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, **ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante o l'autorità sanitaria** e seguire le sue indicazioni.

Si ricorda che:

- **Il lavoratore ha l'obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5.** In presenza di febbre (oltre i 37.5) o altri sintomi influenzali vi è l'obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
- **Il lavoratore deve accettare di non poter entrare o permanere sui luoghi di lavoro e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo:** sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.



➤ **Precauzioni igieniche personali**

E' obbligatorio che tutti i lavoratori adottino le necessarie precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L'Ente mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone.

➤ **Dispositivi di protezione individuale**

Qualora l'attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, visiere, etc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

➤ **Gestione di spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack...)**

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è **contingentato**, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

➤ **Gestione di un caso sintomatico**

Nel caso in cui una persona presente in sede sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse o raffreddore, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale o Datore di Lavoro, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei locali, l'Ente procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'Ente collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in sede che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'Ente potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.



Il lavoratore che manifesta a casa sintomi assimilabili a quelli del Covid-19, non deve recarsi al lavoro, deve avvisare l'ufficio competente ed il suo responsabile e contattare immediatamente il proprio medico curante per seguire tutte le indicazioni del caso.

Il rientro a lavoro può avvenire solo a condizione di accertato stato di negatività al virus, seguendo sempre le disposizioni dell'Autorità Sanitaria ed allertando il Medico Competente.



Un'ultima cosa, non ti offendere!

Sai esattamente cosa significa "lavarsi le mani"?

Rivediamolo insieme:

Con la soluzione alcolica:

1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
2. friziona le mani palmo contro palmo
3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
4. friziona bene palmo contro palmo
5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita
6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
9. una volta asciutte le tue mani sono pulite.

Con acqua e sapone:

1. bagna bene le mani con l'acqua
2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
3. friziona bene le mani palmo contro palmo
4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra
7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua
10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto".



Comune di Ercolano
Corso Resina 39
80056 - Ercolano (NA)

Guarda con attenzione l'immagine della pagina successiva.



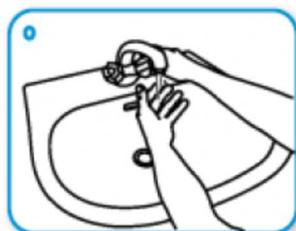
Come lavarsi le mani con acqua e sapone?



LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!



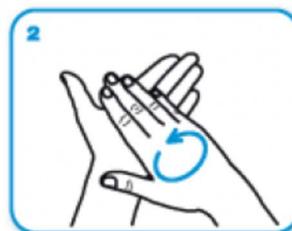
Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**



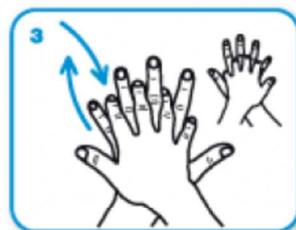
Bagna le mani con l'acqua



applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani



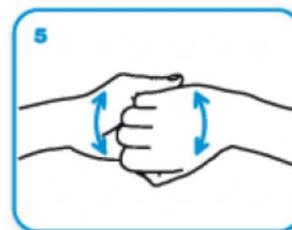
friziona le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



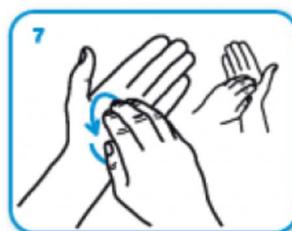
palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



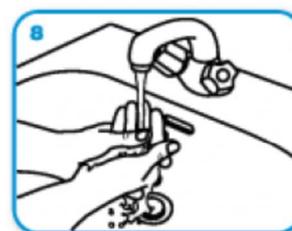
dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



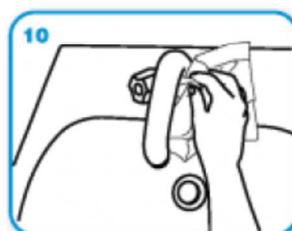
frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

PROCEDURA PER LA TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI

Il DL rilancio (n° 34 del 19/05/2020) convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 individua i lavoratori fragili come coloro che sono maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. In particolare il suddetto DL all'articolo 83 stabilisce che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale per tali lavoratori includendo anche quelli normalmente non sottoposti

Secondo il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambiti di lavoro del 24 aprile 2020, spetta al medico competente segnalare al Datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali pregresse dei dipendenti e il Datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Tuttavia, situazioni di fragilità potrebbero non essere note al medico competente (ad esempio per patologie insorte fra una visita periodica e la successiva) o potrebbero riguardare lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria

Si ritiene, pertanto, opportuno, che tutti i lavoratori siano, attraverso adeguata informativa, sensibilizzati a rappresentare al medico competente l'eventuale sussistenza di patologie, trasmettendo, se non già in possesso del medico competente, anche la documentazione comprovante lo stato di "fragilità".

A scopo puramente indicativo, si riportano nella seguente tabella le patologie croniche e le condizioni di immunodepressione congenita o acquisita che possono configurare una condizione di maggiore sensibilità al contagio:

Malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (incluse asma grave, displasia broncopulmonare, fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva – BPCO)
Malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva e cardiopatie congenite e/o acquisite
Diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI >30)
Insufficienza renale/surrenale cronica
Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
Tumori
Malattie congenite o acquisite che comportino carenza di anticorpi, immunodepressione indotta da farmaci o da HIV
Malattie infiammatorie croniche e sindromi di malassorbimento intestinale
Patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie neuromuscolari)
Epatopatie croniche
Patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici

A tale proposito, si forniscono le seguenti indicazioni:

- I LAVORATORI, TRAMITE MAIL DA INVIARE ALL'INDIRIZZO:-----
DEVONO DARE COMUNICAZIONE AL MEDICO COMPETENTE DELL'EVENTUALE SUSSISTENZA DI PATOLOGIE. NELL'OGGETTO DELLA MAIL DOVRÀ ESSERE INDICATA LA DICITURA: RISERVATA ALLA CORTESE ATTENZIONE DELLA DOTT.SSA SONIA MADDALONI.
- SOLO NEL CASO I LAVORATORI SIANO SPROVVISTI DI MAIL, POTRANNO CONTATTARE TELEFONICAMENTE LA DOTTORESSA AL NUMERO 339/1330057.

Disponibile per eventuali chiarimenti in merito si porgono cordiali saluti

DATA 04/03/2020

Dott. **Sonia Maddaloni**
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro

PROCEDURA OPERATIVA VISITE MEDICHE

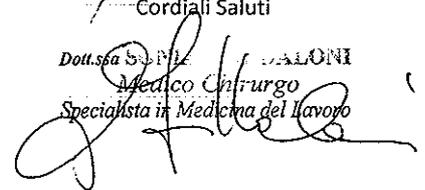
In considerazione della particolare emergenza nazionale riguardante l'attuale infezione da coronavirus covid-19, per l'effettuazione delle visite mediche della sorveglianza sanitaria (art. 41 DLgs 81/08) si invita ad osservare le seguenti norme igieniche ed organizzative:

1. SI PREGA DI VOLER RISPETTARE **TASSATIVAMENTE** L'ORARIO DI CONVOCAZIONE A VISITA ;
2. PRIMA E DOPO LA VISITA IL LAVORATORE DOVRÀ LAVARSI LE MANI CON SOLUZIONI IDROALCOLICHE CHE SARANNO MESSE A DISPOSIZIONE DALL'AZIENDA;
3. DURANTE LA VISITA IL LAVORATORE DOVRA' INDOSSARE LA MASCHERINA
4. IL TEMPO STIMATO TRA UNA VISITA E LA SUCCESSIVA PER CONSENTIRE LA DISINFEZIONE DEGLI STRUMENTI E DELLE SUPERFICI UTILIZZATE È DI 20 MINUTI;
5. I LAVORATORI CHE HANNO FEBBRE, EVIDENTI SINTOMATOLOGIE RESPIRATORIE (RAFFREDDORE, TOSSE, MAL DI GOLA, ETC.) NON DEVONO PRESENTARSI A VISITA MEDICA;
6. EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO;
7. MANTENERE NEGLI SPAZI COMUNI, UNA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO;
8. EVITARE IL CONTATTO CON SUPERFICI E SUPPELLETTILI DELLA STRUTTURA (MANIGLIE, ARREDI, PARETI, ECC.);
9. NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI;
10. **COPRIRSI BOCCA E NASO SE SI STARNUTISCE O TOSSISCE;**

Si informa altresì che sarà momentaneamente esclusa l'esecuzione delle Spirometrie previste dal protocollo sanitario e lo screening visivo sarà svolto tramite tavola optometrica.

Cordiali Saluti

Dott.ssa S. P. L. MALONI
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro



PROCEDURA PER IL REINSERIMENTO DI LAVORATORI CON PREGRESSA INFEZIONE DA COVID 19

PER QUANTO RIGUARDA IL REINSERIMENTO DI LAVORATORI CON PREGRESSA INFEZIONE DA SARS-COV-2, IL PUNTO 12 DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RECITA:

Il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l' idoneità alla mansione". (d.lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell' assenza per malattia.

PERTANTO :

- IL LAVORATORE DOVRA' ESIBIRE CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA NEGATIVIZZAZIONE DEL TAMPONE SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE E RILASCIATA DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE TERRITORIALE DI COMPETENZA
- IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE I LAVORATORI CON PREGRESSA INFEZIONE DA SARS-COV-2 POTREBBERO PRESENTARE UNA RIDOTTA CAPACITÀ POLMONARE O POTREBBERO CONTINUARE AD ACCUSARE DISTURBI RILEVANTI PER LUNGO TEMPO, IL DDL , ALLA RIPRESA DELL' ATTIVITÀ LAVORATIVA, LI INVII A VISITA MEDICA INDIPENDENTEMENTE DALLA DURATA DELL' ASSENZA PER MALATTIA **E DALL' ESSERE SOGGETTI O MENO A SORVEGLIANZA SANITARIA** (DOC. TEC. INAIL APRILE 2020)

Data 01/03/2020

Cordiali Saluti
Il Medico Competente
Dot.ssa **SONIA MADDALONI**
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro

SPETT.LE AZIENDA

ALLA LUCE DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL 24/04/2020

- **LA SORVEGLIANZA SANITARIA NON VA INTERROTTA**
- VANNO PRIVILEGIATE, IN QUESTO PERIODO, **LE VISITE PREVENTIVE, LE VISITE A RICHIESTA E LE VISITE DA RIENTRO DA MALATTIA**
LE VISITE MEDICHE VERRANNO EFFETTUATE SECONDO LA PROCEDURA ALLEGATA
- ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ, VANNO IDENTIFICATI PER TRAMITE DEL MEDICO COMPETENTE, **SOGGETTI CON PARTICOLARI SITUAZIONI DI FRAGILITÀ**
LA PROCEDURA E' INDICATA NELLA COMUNICAZIONE ALLEGATA
- IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI CON PREGRESSA INFEZIONE DA COVID 19 SARA' EFFETTUATO SECONDO LA PROCEDURA ALLEGATA
- IL MEDICO COMPETENTE, IN CONSIDERAZIONE DEL SUO RUOLO NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E NELLA SORVEGLIANZA SANITARIA, POTRÀ SUGGERIRE L'ADOZIONE DI EVENTUALI MEZZI DIAGNOSTICI QUALORA RITENUTI UTILI AL FINE DEL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI (EVENTUALI TEST RAPIDI O SIEROLOGICI...)

Disponibile per eventuali chiarimenti in merito si porgono cordiali saluti

DATA 01/05/2020

Il Medico Competente

Dott.ssa **SONIA MADDALONI**
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro

